

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"TERESA CONFALONIERI"  
84022 CAMPAGNA (SA)

21 DIC, 2015

PROT 6119 TIT A CL 19



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"TERESA CONFALONIERI"**

C.M. SAPM05301G – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane Op. Ec. Sociale – Liceo Musicale  
Largo G. C. Capaccio, 5 Tel. 082846002 – 082846049 – Fax 082846228

C. M. SARM053017 – IPSIAM Campagna – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Arredi e forniture di interni"  
Via San Vito Superiore, 1 Tel. 082846664 Fax 0828479819




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"TERESA CONFALONIERI"

www.teresaconfalonieri.it e-mail SAIS053004@istruzione.it

84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004



**Regolamento del Consiglio di Istituto**  
**approvato con delibera n. 36 nella seduta del 21/12/2015**

**Art. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO: compiti e competenze**

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe.
3. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.
4. Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza, previste dal D.Lgs. 297/1994, dal DI 44/2001 e dalla L.107/2015.
5. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma **annuale**. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 10 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa.
6. Il Consiglio, inoltre, "approva" il Piano dell'Offerta Formativa.

**Art. 2 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

1. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.
2. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Dirigente Scolastico, è consentita la sua sostituzione esclusivamente con il primo collaboratore della Presidenza.

**Art. 3 NOMINA PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Istituto sono eletti secondo le modalità previste dall'art.8 del D.Lgs. 297 del 16.04.1994.
2. Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano per qualunque ragione le loro funzioni si procede a nuove elezioni.

**Art. 4 COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, adotta inoltre tutti i provvedimenti ed accorgimenti che si rendano necessari per un ordinato, scorrevole e regolare svolgimento dei lavori.

#### **Art. 5 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze. In caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età scelto fra la componente genitori.

#### **Art. 6 NOMINA DEL SEGRETARIO**

Il Presidente ad inizio di seduta designerà di volta in volta il segretario.

#### **Art. 7 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

Il Presidente e i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di accesso nell'edificio scolastico durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola stessa e dal Segretario della Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere visione di tutta la relativa documentazione secondo le norme vigenti.

#### **Art. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del C. di I.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 5 membri del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dal Collegio dei Docenti, dall'assemblea degli studenti, da quella dei genitori e da quella del personale non docente nel rispetto dei loro regolamenti.
3. La richiesta della convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'o.d.g.
4. E' facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
5. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato.
6. Il Presidente deve convocare il Consiglio d'Istituto con procedura d'urgenza o laddove ne ricorrano i motivi o ogni qualvolta sia richiesta dai soggetti di cui al 2° comma di questo articolo.

#### **Art. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. La convocazione del consiglio deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di segreteria, ai membri del consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g.
2. In caso di aggiornamento delle sedute non è indispensabile la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di gg.5.
3. La procedura d'urgenza non richiede il vincolo di preavviso di 5 gg. La convocazione ai componenti del Consiglio sarà a cura degli uffici di segreteria a mezzo telefono o e-mail.

#### **Art. 10 FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. L'o.d.g. della convocazione è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. Nel caso di procedura di urgenza l'ordine del giorno è formulato dal Presidente senza obbligo di sentire la giunta e può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

#### **Art. 11 VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'o.d.g. e che rivestono carattere di urgenza, è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei presenti.
2. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente; è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. E' esclusa la possibilità di modificare l'o.d.g. con l'aggiunta di acquisti in conto capitale.

#### **Art. 12 SEDE DELLE RIUNIONI**

1. Il consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola.
2. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, per straordinarie e/o motivate ragioni, si può riunire anche fuori dell'Istituto.

#### **Art. 13 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1. Le sedute sono pubbliche; l'ammissione del pubblico nell'aula del consiglio è regolata dal presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori.
2. Quando si discute di questioni concernenti persone singole, la seduta è segreta.
3. Il consiglio può riunirsi in seduta segreta quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Nel presiedere le riunioni pubbliche del Consiglio, il Presidente esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede il Consiglio Comunale.
5. Il Presidente dispone la sospensione della seduta e il suo proseguimento in forma non pubblica qualora il comportamento del pubblico non consente l'ordinamento svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione.

#### **Art. 14 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE**

I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono tempestivamente avvisare la Scuola o un membro del Consiglio stesso; in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, decade (art.35 T.U.).

#### **Art. 15 APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se sono presenti metà dei componenti più uno (art. 37 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994).
2. La durata massima dell'adunanza sarà di norma tre ore.

#### **Art. 16 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Accertata la presenza del numero legale di cui al punto precedente, il Presidente dichiara aperta la seduta, che ha regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente

#### **Art. 17 FACOLTA' DI PARLARE**

1. Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio.
2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola.
3. Per determinati argomenti, il Consiglio può decidere di sentire gli esperti in materia indicata nell'ordine del giorno.

#### **Art. 18 PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve obbligatoriamente contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
2. I verbali vengono letti e approvati all'inizio della seduta successiva. Il processo verbale può essere anche approvato al termine della seduta, anche limitatamente alle delibere adottate al fine di renderle immediatamente esecutive, purché sia disponibile una minuta redatta in modo completo

- e preciso. Detta minuta deve essere controfirmata dal Presidente. Resta facoltà di ogni singolo consigliere di chiedere, nella seduta successiva, la lettura della verbalizzazione dei propri interventi.
3. Il verbale, firmato da Presidente e Segretario, deve essere depositato in Segreteria Amministrativa entro i 10 gg. successivi alla seduta e comunque prima della successiva seduta.

#### **Art. 19 CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI**

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, le assemblee degli studenti, dei genitori e del personale non insegnante o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

#### **Art. 20 VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Per la validità della seduta del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
3. Le astensioni non vengono conteggiate come voti espressi salvo che per
  1. l'approvazione del bilancio di previsione e conto consuntivo;
  2. modifiche del regolamento;
  3. piano acquisti in conto capitale.nel qual caso vengono conteggiate come voti contrari.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 21 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

1. I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
2. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sull'esecuzione della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.

#### **Art. 22 DIRITTO DI VOTO DEGLI STUDENTI**

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio che non abbiano raggiunto la maggior età non hanno voto deliberativo nelle materie di cui al 1° comma e alla lettera b del 2° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 297/94.

#### **Art. 23 LA GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATTRIBUZIONI**

1. La Giunta Esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dall'art. 8 del D. Lgs. 297/94.
2. Ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alla attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.
3. Alla giunta viene delegata la facoltà di procedere a delibere di :
  - acquisto di materiali di consumo, cancelleria e stampati;
  - manutenzione;
  - nei casi di necessità ed urgenza.
4. Detta delega viene conferita al Dirigente Scolastico in mancanza di numero legale della Giunta.
5. Le predette delibere saranno sottoposte a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 24 PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

1. Il Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico.
2. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 297/94.

3. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'istituto e al fine di assicurare il funzionamento dei servizi, il regolare svolgimento delle lezioni e l'adeguato livello di sicurezza delle attrezzature, il Presidente della G.E. può procedere nei casi di necessità e di urgenza ad ordinativi di materiale di consumo e manutenzione.

#### **Art. 25 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1. La Giunta è convocata dal suo Presidente.
2. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

#### **Art. 26 FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

Il D.S.G.A. svolge le funzioni di Segretario della Giunta ed esplica a tale scopo i compiti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

#### **Art. 27 PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA**

1. Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione, o anche copia, gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.
2. I membri della Giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione.

#### **Art. 28 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa di cui all'art. 10 del D. Lgs. 297/94, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate con una relazione eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

#### **Art. 29 REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Le proposte di revisione del presente regolamento vengono presentate rispettando le norme degli articoli 10 e 11.
2. Ogni modifica deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

#### **Art. 30 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia al titolo I, capo I del D.Lgs. 297/94.

### **CONSIGLIO DI ISTITUTO: FUNZIONI ED ATTIVITÀ (breve sintesi ed evoluzione normativa)**

Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fine di realizzare la partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (DPR 416/74).

A stabilire puntualmente i compiti e le attribuzioni del consiglio di Istituto è il **D. Lgs. 297/1994, art. 10:**

#### **Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva**

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  - d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

#### **Funzioni attribuite dalla normativa più recente: funzioni di indirizzo e di controllo**

Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (o quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001, art. 4. In base a tale principio: 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (D.Lgs. 165/01,

art.4,c.1). 2. Nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo e il Dirigente scolastico come l'organo di gestione (D.Lgs. 165/01, art.4, c.2).

### **Il Piano dell'Offerta Formativa con l'introduzione dell'autonomia.**

Ogni istituzione scolastica predispone il P.O.F con la partecipazione di tutte le componenti (DPR 275/99, art.3, c.1). Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità (DPR 275/99, art.16, c.5). a. Spetta al Consiglio di Istituto la più importante funzione di indirizzo per la determinazione del POF, prima della sua elaborazione: la definizione degli orientamenti generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art.3,c.3). Su questa base, il P.O.F. viene elaborato dal Collegio Docenti per la parte didattica. b. Il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio (DPR 275/99, art.3,c.3,4). c. Il P.O.F. è infine adottato dal Consiglio di Istituto, che ne verifica la coerenza con i propri indirizzi impartiti all'inizio del percorso. Il Programma Annuale Ai sensi degli artt.2 e 8, D.L. 01.02.2001, n. 44, il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale entro: 1. 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (termine ordinatorio) 2. 14 febbraio dell'anno di riferimento (termine perentorio) Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto. Nella relazione il dirigente scolastico illustra gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario. Verifica del Programma Annuale: entro il 30 giugno, il Consiglio di Istituto ha l'obbligo di verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie dell'istituto, in tempo per conoscere la situazione di fatto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Modifica del Programma Annuale: il Consiglio di Istituto, su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente (D.L. 44/01, art.6) e con deliberazione motivata, può disporre delle modifiche qualora sia necessario: • variare lo stanziamento dei progetti/attività per un importo superiore al 10% rispetto a quello iniziale, • variare a seguito di nuove o maggiori entrate non finalizzate, • nel caso di utilizzazione della Disponibilità finanziaria da programmare (Z01), • nel caso venga inserito nel programma annuale un nuovo progetto. In questi casi si segue l'iter completo: il direttore sga predispone il modello B (nuovo o variato), il dirigente scolastico predispone la modifica, la giunta esecutiva la propone al consiglio di istituto e quest'ultimo lo approva.

Conto consuntivo: l'approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto entro il 30 aprile, è un importante momento di verifica e controllo dell'attività svolta. Il conto consuntivo è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all'articolo 18, D.L. 44/01. È sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente scolastico è un documento tecnico-politico finalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse finanziarie, didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale.

Attività negoziale: Il Consiglio d'Istituto non ha più competenza nell'attività negoziale (esempio acquisto di beni e servizi) in quanto la competenza è del dirigente. Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio di istituto delibera (art. 33, comma 1, D.L. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine:

- a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di

successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

- e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;
- i. all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

#### **Nuova funzione del Consiglio di istituto nella L. 107/2015**

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell'elaborazione del **Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**. La legge 107 introduce che: *"Ogni istituzione scolastica predisponde, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa"* (comma 1, art.3).

A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell'offerta formativa è il comma 14, che novella l'articolo 3 dell'antesignano D.P.R. 275 del 1999; il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: *"Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto"*. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.

Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più *generali* come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l'elaborazione del Piano e che tale disposizione imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest'ultimo organo è stata ridotta la funzione di indirizzo, anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165/2001: *"il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto*




*motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica".*

Non si passi dunque all'elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l'organo deputato alla redazione potrà operare. Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l'offerta formativa, ma più in generale sono **"le istituzioni scolastiche"** ad effettuare *"le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative"* (comma 6) e ad individuare *"il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare"* (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull'offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, ma individuano altresì le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del piano, espresse nell'organico dell'autonomia. Si intende che queste scelte sono il frutto di una concorrenza collegiale, benché al dirigente scolastico spetti definire gli indirizzi.

**Il presidente del Consiglio di Istituto**

**Sig. Maria Rosa Selvaggio**



**Il dirigente scolastico**

**Prof.ssa Rossella De Luca**

